



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 475-2021 - Seduta N° 3675 - del 04/06/2021 - Numero d'Ordine 19

NP/2021/169905

Oggetto L.R. n. 32/2012, art. 8. Approvazione Rapporto Preliminare relativo all'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche ex D.C.R. 14/2015.

Struttura Proponente Servizio Rifiuti

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta GIAMPEDRONE Giacomo Raul

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art.199, che:
 - al comma 1 prevede esplicitamente che per l’approvazione dei piani regionali in tema di rifiuti, comprendenti la pianificazione in tema di bonifiche, si applichi la procedura di cui alla Parte II dello stesso decreto in materia di VAS;
 - al comma 6 specifica che costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate;
 - al comma 7 stabilisce che l’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali;
 - al comma 10 demanda alle Regioni la valutazione della necessità di aggiornamento dei Piani regionali sui rifiuti almeno ogni sei anni;
- la L.r. 32/2012, recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)” ed, in particolare, gli articoli:
 - 3 che, al comma 1, lettera a), stabilisce, tra l’altro, che siano soggetti a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) i Piani e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull’ambiente e siano elaborati per la valutazione e la gestione, tra l’altro, dei rifiuti ed, al contempo, definiscano il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del d.lgs.152/2006;
 - 8 che, al comma 1 prevede, tra l’altro, che l’autorità procedente rediga, in sede di avvio del processo di elaborazione del Piano, il Rapporto Preliminare propedeutico alla stesura del Rapporto Ambientale, da trasmettere, previa determinazione dell’organo esecutivo dell’autorità procedente, ed, al comma 2, individua, tra l’altro, nel Rapporto Preliminare il documento, sulla base del quale l’autorità competente, l’autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del Rapporto Ambientale attraverso una fase preliminare di confronto;
- il *Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche* comprensivo di piano di monitoraggio e dichiarazione di sintesi, approvato ex Deliberazione del Consiglio Regionale n.14 del 25.3.2015, come aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 06/03/2018.

DATO atto che l’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2015, da ultimo aggiornato nel 2018, ha raggiunto un livello soddisfacente, con la conclusione delle procedure autorizzative della maggior parte degli impianti previsti e l’avvio della realizzazione di alcuni interventi strategici, il raggiungimento di significativi risultati di raccolta differenziata e riciclaggio ed il rispetto degli obiettivi previsti di riduzione della produzione alla fonte del rifiuto.

CONSIDERATO, peraltro, che:

- alcune previsioni del Piano, collegate ad attesi sviluppi del panorama nazionale in merito alla gestione dei rifiuti e dei prodotti da essi derivati, ovvero al collegamento funzionale fra impianti esistenti sul territorio ligure per la gestione di flussi di rifiuti solidi urbani provenienti da aree provinciali limitrofe, hanno trovato attuazione parziale, per fattori legati a problematiche di livello nazionale, ovvero per criticità derivanti dalle funzionalità tecniche degli impianti operativi sul territorio regionale;
- a seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020, di recepimento del c.d “Pacchetto di direttive (UE) sull’economia circolare”, sono state apportate significative innovazioni nel quadro legislativo nazionale relativo al settore della gestione rifiuti, le cui implicazioni devono essere valutate anche sotto il profilo delle

previsioni relative ai flussi di varie tipologie di rifiuti, nonché della necessità di revisione di alcuni obiettivi e di altre modifiche rilevanti in materia di pianificazione regionale;

- anche in tema di bonifiche sono nel frattempo intervenute alcune modifiche normative di livello nazionale che consentono di rendere più incisiva l'azione regionale in tema;
- è necessario dunque procedere all'aggiornamento del Piano regionale per adeguarne i contenuti al nuovo quadro normativo nazionale del settore, nonché per apportare al Piano le modifiche ed integrazioni volte a superare gli elementi ostativi rispetto agli obiettivi prefissati, con particolare riferimento al conseguimento della autosufficienza dell'ambito regionale nella gestione dei rifiuti solidi urbani;
- a tal fine il Servizio Rifiuti ed il Settore Ecologia hanno elaborato la proposta di Rapporto preliminare, quale elaborato tecnico istruttorio ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 32/2012, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.

DATO atto inoltre che:

il rapporto preliminare costituisce un documento prodromico, nel quale vengono individuati, in linea generale, i dati e le informazioni necessarie per una completa analisi delle materie interessate dal Piano;

il rapporto preliminare comprende anche uno schema preliminare di aggiornamento della pianificazione articolato in tre sezioni dedicate, rispettivamente, all'analisi della situazione ed alla definizione dell'aggiornamento degli obiettivi per quanto riguarda rifiuti urbani, rifiuti speciali e bonifiche, facendo salva la necessità di ulteriori analisi ed approfondimenti tematici evidenziati all'interno dello stesso documento;

il rapporto preliminare comprende, infine, anche un report di monitoraggio con lo stato di attuazione del Piano 2015, dal quale è possibile evincere lo stato di attuazione delle previsioni di Piano, l'implementazione delle azioni previste in relazione agli obiettivi indicati, ed i margini residui di operatività per conseguire l'assetto a regime prefigurato dal documento di pianificazione, e un documento relativo ai risultati di diminuzione del conferimento in discariche liguri della componente biodegradabile;

il Rapporto preliminare sarà sottoposto alla fase preliminare di confronto finalizzata a definire la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del Rapporto ambientale, secondo le modalità di cui all'art. 8 c. 2 della L. n.32/2012, tramite una o più Conferenze istruttorie con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale, indicati all'interno del Rapporto stesso, con durata massima di questa fase fissata dalla normativa in 90 giorni.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, c. 1 della L.r. n. 32/2012, il Rapporto preliminare per l'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche, di cui alla D.C.R. 14/2015, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, finalizzato alla fase di consultazione ai sensi dell'articolo 8, c.2, della L.r. 32/2012 per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

DATO atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Ambiente e Tutela del Territorio

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa,

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, c. 1 della l.r. n. 32/2012, il Rapporto preliminare per l'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche di cui alla D.C.R. 14/2015, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.